

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO'"

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

MILAZZO

Verbale di adunanza del 29/1/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di gennaio in Milazzo, negli uffici amministrativi della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", siti in Via Sant'Antonio n.4, si è riunito il CdA della stessa, convocato con avviso del Presidente prot.n. 130 del 24/1/2024, spedito, per richiesta unanime dei consiglieri, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, nelle persone dei signori sotto elencati, alle ore dieci e minuti cinquantasette:

- 1) Sig. Franco Scicolone;
- 2) Dr. Gioacchino Puglisi;
- 3) Mons. Santo Colosi;
- 4) Dott.ssa Rosalia Schirò.

Assume le funzioni di verbalizzante il Segretario, Dott.ssa Lucia Lombardo.

Assume la presidenza, a tenore di statuto, il Presidente, Sig. Scicolone Franco, il quale constata l'assenza di Mons. Colosi Santo, che non risulta avere effettuato alcuna comunicazione.

Essendo presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente dà atto che l'adunanza è atta a deliberare sull'ordine del giorno, che, a migliore intelligenza e per fini di chiarezza, viene qui di seguito riprodotto:

- 1) documento del 12/01/2024 del Consigliere Dott.ssa Rosalia Schirò;
- 2) Lettura verbali sedute precedenti;
- 3) bilancio previsionale esercizio 2023 - trattazione;
- 4) proposta di delibera per incarico legale finalizzata al rilascio locali occupati dall'Associazione Il Giglio, abusivamente detenuti
- 5) nota difesa servizi del 5/10/2023;
- 6) nota Avv. Maria Majmone del 29/12/2023 e contestuale incarico ad agire nei confronti dei conduttori morosi;
- 7) presa atto mancato del mancato riscontro da parte della Regione alle osservazioni del Presidente sul parere negativo del Revisore sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022;
- 8) richiesta rateizzazione canone 2C Service;
- 9) note del 9 gennaio prot. 41 e 43 studio legale Saitta;
- 10) Varie ed eventuali.

Relativamente al 1° punto all'ordine del giorno "Documento del 12/01/2024 del Consigliere Dott.ssa Rosalia Schirò", il Presidente respinge le dimissioni della Dott.ssa Schirò ed invita la medesima a ritirare le dimissioni stesse per il bene della Fondazione, perché fino ad oggi il detto consigliere ha operato bene nell'interesse dell'Ente come hanno fatto anche gli altri consiglieri, ed invita la Segretaria ad effettuare immediatamente la segnalazione del ritiro alla Regione.

Chiede la parola la Dott.ssa Schirò per evidenziare alcune questioni, la prima delle quali è che le dimissioni erano una comunicazione del tutto informale al Presidente, tant'è che per esse non ha seguito l'iter istituzionale, ben noto allo stesso consigliere per avere ricoperto il ruolo di dirigente scolastico, ora in pensione, e, quindi, per conoscere bene come funziona l'iter burocratico.

Chiarisce ancora, sempre la Dott.ssa Schirò, di aver mandato al Presidente una mail del tutto informale, e non comprende come questa sia stata trasmessa agli uffici ed evidenzia che il Segretario - che non ha niente a che vedere comunque con il rapporto col Presidente della Commissione - ha tenuto bene di dichiarare la notizia pubblicamente pure ai giornali, facendo tutto quello che ha ritenuto opportuno, nella sua fantasia, di dover fare e dire.

La Dott.ssa Schirò prosegue dicendo che sa bene che queste cose avvengono attraverso dei canali, che sono canali istituzionali, per cui una mail dovrebbe essere supportata: 1°) dalla pec; 2°) dalla firma; 3°) dal verbale; 4°) da tutta la documentazione inerente la questione e nessuno si può mai permettere di entrare nel merito di fatti che non sono istituzionalmente dichiarati.

Per correttezza di cose il Presidente chiarisce di avere mandato, appena ricevuta la mail, la comunicazione della Dott.ssa Schirò al Segretario, e riconosce di avere effettuato una cattiva interpretazione della norma.

Secondo la Dott.ssa Schirò, il Presidente avrebbe dovuto rispondere alla sua mail, rappresentando che se l'interessata avesse inviato la comunicazione attraverso l'iter corretto, lo stesso Presidente avrebbe trasmesso le informazioni all'ufficio relativo.

Il Presidente afferma che il collega Puglisi è sicuramente d'accordo nel respingere le dimissioni della Dott.ssa Schirò ed invita la Schirò a ritirarle.

La Dott.ssa Schirò dichiara di non avere mai presentato le dimissioni e pertanto di non dover ritirare niente, sottolineando come la stessa sia sempre stata, e sarà fino alla morte, una persona coscienziosa e responsabile, e, considerata la situazione di questa Fondazione, è disponibile a soffrire ancora, sottolineando peraltro che, per venire alle varie riunioni consiliari, sostiene delle spese (di autostrada, benzina), fino ad oggi non rimborsate, a differenza di altri, rischiando la vita e le macchine ogni volta, e ciò senza che nessuno abbia alla stessa mai garantito nulla. Di conseguenza il citato consigliere intende pure essere assicurato, con un'assicurazione personale fatta dalla Fondazione, cui deve provvedere il capo di un ufficio economico-contabile, analogamente a quanto le segretarie scolastiche facevano per tutti coloro che intrattenevano rapporti con il plesso scolastico da Ella diretto.

La Dott. Schirò ribadisce quindi di non dovere ritirare nulla perché le sue dimissioni non esistono.

Il Presidente ritiene, comunque, che, nella misura in cui le dimissioni sono state mandate a Palermo, è opportuno che il consigliere interessato faccia quanto proposto.

La Dott.ssa Schirò ritiene, invece, che è opportuno che lo faccia il Presidente, perché si tratta di un atto che non è un atto pubblico ed in ogni caso qualsiasi cosa dalla stessa fatta è sempre stata fatta esclusivamente per il bene della Fondazione.

Il Presidente Scicolone osserva che il sacrificio che la Dott.ssa Schirò ha manifestato di voler continuare a fare le rende semplicemente onore e fa presente che informerà egli stesso, nella qualità di Presidente, l'Assessorato Regionale, cui, quindi, doverosamente inoltrerà apposita comunicazione, considerata l'informalità delle dimissioni e l'inusualità delle modalità adottate.

La Dott.ssa Schirò ribadisce che non si tratta di fatto inusuale ma di un fatto intimo, quasi personale, comunicato al solo Presidente e che non avrebbe dovuto essere trasmesso; non c'è niente di ufficiale perché le mail non fanno testo.

Quanto al 2° punto all'odg ad oggetto "Lettura verbali sedute precedenti", il Presidente, dà atto che occorre ancora procedere all'approvazione dei verbali del 5/12/2023 e del 14/12/2023, e passa, quindi, innanzitutto, alla lettura del verbale del 5/12/2023.

Completata la predetta lettura, i consiglieri Puglisi, Scicolone e Schirò danno atto di averlo approvato, Il verbale viene, quindi, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Lo stesso Presidente procede, quindi, alla lettura del verbale del 14/12/2023, in ordine al quale i consiglieri ritengono di dover fare alcune precisazioni.

Quanto in particolare all'affermazione della Dott.ssa Codraro "di non essere la responsabile del servizio finanziario", il Presidente rileva come questo sia un punto per molti versi dirimente, in quanto la Dott.ssa Codraro in tale qualità ha espresso parere negativo sulla proposta di deliberazione del conto consuntivo, per cui deve fare pace con stessa e stabilire perché e come fa a dire che non è responsabile del servizio finanziario dal momento che in questa veste ha sottoscritto decine di documenti, tra cui quello importantissimo e delicatissimo del conto consuntivo.

Continua il Presidente a chiedersi che, se la Dott.ssa Codraro, non è competente come fa a mettere parere negativo sulla proposta di delibera di conto consuntivo?

La Dott.ssa Schirò osserva come questa non sia una cosa che si possa approvare, per cui suggerisce di andare a verificare le competenze di servizio, la sua proposta di assunzione in ruolo, se a tempo determinato o indeterminato, quale tipo di contratto si applichi.

La Dott.ssa Lombardo osserva che le dichiarazioni a suo tempo effettuate dai singoli consiglieri possono essere solo meglio esplicitate e chiarite ma non modificate con l'aggiunta di nuovi contenuti.

Il Dr. Puglisi chiede se il verbale riproduce ciò che è avvenuto oppure no alla Dott.ssa Lombardo, la quale suggerisce di risentire la registrazione per avere piena conferma.

La Dott.ssa Schirò sostiene in proposito che il Consiglio può fare quello che vuole, può votare il verbale predisposto, positivamente o negativamente ed, in questo secondo caso, fornire delle motivazioni; quindi, quanto detto in sede di adunanza consiliare del 14/12/2023, si può integrare in calce, evidenziando che c'è un'impropria attribuzione di compiti alla Dott.ssa Codraro e sono state rilevate contestazioni o incomprensioni relativamente al ruolo ed alla funzione della citata dipendente.

Sulla base di questo – prosegue il consigliere Schirò - il CdA chiede che vengano esibiti i documenti relativi all'assunzione in ruolo della Dott.ssa Codraro, se a tempo indeterminato o determinato, quelli relativi alle competenze proprie del ruolo, con pertinenti mansioni.

La stessa Dott.ssa Schirò aggiunge poi che il verbale in oggetto può essere approvato con riserva oppure approvato in funzione dei chiarimenti che verranno forniti dall'interessata.

Il Presidente chiede pertanto alla Dott.ssa Codraro di dare una risposta per iscritto.

Il Segretario, interpellato, evidenzia che la predetta dipendente ha già fornito al Presidente delucidazioni in merito in sede di contestazione sulla mancata emissione del mandato a favore dell'Avv. Ballistreri ma il Presidente osserva, sul punto, che la risposta data dalla Dott.ssa Codraro è stata perfettamente inutile.

La Dott.ssa Schirò interviene ulteriormente per evidenziare che l'ultima volta in cui c'è stata riunione prima di Natale, presumibilmente in data 14/12/2023, aveva chiesto notizie in ordine al c.d. "gazebino" presente nel cortile, in particolare se c'era l'autorizzazione del Comune (in quanto qualsiasi opera fatta in una proprietà privata va autorizzata), chi ha fatto questa copertura, per quale motivo è stata fatta ed a spese di chi, aggiungendo che se le spese (ammontanti a suo parere ad almeno € 1.200,00) sono state effettuate dalla Fondazione dovevano essere autorizzate con apposita deliberazione; se, invece, non è stato l'Ente, chiede di sapere se è stato Il Giglio ed, in questo caso chiede di conoscere quali i locali concessi in comodato.

A quest'ultima domanda risponde il Presidente, indicando i locali utilizzati, e, quanto al gazebo, precisa che non si tratta di strutture nuove.

Lo stesso Presidente, dal momento che le domande attengono al comodato d'uso gratuito fatto anni fa, che non dice nulla in ordine ai locali, chiede al Segretario di fornirne copia alla Dott.ssa Schirò.

La Dott.ssa Lombardo, richiesta, nel ricordare che i fascicoli sono stati sequestrati dai Carabinieri di Milazzo per delega dell'autorità giudiziaria competente lo scorso 18/7/2023, si dichiara pronta a cercare l'atto negli archivi informatici, avendone già più volte trasmessa copia ai consiglieri nonché di cercare il verbale o la registrazione dalla quale risulta la pregressa richiesta della Dott.ssa Schirò in ordine alla copertura di cui sopra.

Il Dr. Puglisi ritiene che il verbale sotto questo aspetto è carente e che va ricercata subito l'istanza della Dott.ssa Schirò.

Il Segretario in proposito chiarisce che il riscontro può essere dato non solo nel verbale ma anche con apposita relazione, che non è stata fino ad oggi formalmente richiesta.

A questo punto la Dott.ssa Codraro consegna copia del comodato d'uso chiesto alla Dott.ssa Schirò, la quale eccepisce che l'atto consegnato manca delle firme in ciascun mezzo foglio, e, quindi, a suo giudizio, lo stesso non può ritenersi legittimo.

Quanto al 3° punto "bilancio previsionale esercizio 2023 – trattazione", il Presidente ne dispone il rinvio, essendo ancora in sospenso l'approvazione del conto consuntivo 2022.

Gli altri consiglieri concordano per il rinvio.

L
H

In ordine al 4° argomento all'odg relativo a "proposta di delibera per incarico legale finalizzata al rilascio locali occupati dall'Associazione Il Giglio, abusivamente detenuti", il Presidente precisa che il punto rimane valido ma con una modifica perché la proposta predisposta riguarda la "Richiesta preventivo finalizzata all'affidamento di incarico per sgombero locali di proprietà della Fondazione abusivamente occupati dall'Associazione il Giglio", da inoltrare all'Avv. Maria Majmone, alla quale, solo dopo avere ottenuto il preventivo, si potrà affidare l'incarico.

La predetta proposta viene sottoscritta, seduta stante, dal Presidente, con richiesta di allegazione al presente verbale, e con incarico al Segretario di inoltrare la relativa delibera al legale ivi indicato con invito alla presentazione del preventivo richiesto.

Il Consiglio, preso atto del contenuto della proposta prodotta dal Presidente dà atto di averla approvata all'unanimità.

Relativamente al punto 5° ad oggetto "nota difesa servizi del 5/10/2023", il Presidente evidenzia che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.769 del 25/1/2024, favorevole all'Ente, inoltrata dall'Avv.Saitta, la questione intercorrente con Difesa Servizi viene messa in discussione, e, pertanto, non ha senso riscontrare la citata nota concedendo l'autorizzazione richiesta.

In ogni caso – prosegue il Presidente - questa sentenza è una "vittoria di Pirro" perché non si sa quante altre spese dovrà affrontare la Fondazione per partecipare a quest'altro bando.

IL Dr.Puglisi concorda sul fatto di non dover fare nulla, essendo già intervenuta la sentenza ed essendo la nota del 5/10/2023 già stata dal Segretario inoltrata al legale interessato, come dalla stessa funzionaria riferito.

Quanto al 6° punto all'odg ed in particolare alla nota dell'Avv.Majmone del 29/12/2023 (prot.n.2 del 3/1/2024), il Presidente chiede al Segretario di conoscere come mai, essendo stati autorizzati a suo tempo gli incarichi, non siano state liquidate le somme, che dovrebbero comunque essere accantonate.

Il Segretario, interpellato sul punto, risponde che le somme non sono state accantonate e che, comunque, per poter essere liquidate, devono essere previste in bilancio.

Secondo il Presidente le fatture trasmesse con la citata nota vanno pagate se corredate dai previsti preventivi di spesa richiesti al momento dell'incarico e se le stesse somme risultano accantonate.

La Dott.ssa Schirò chiede di potersi allontanare per motivi di salute se non ci sono urgenze da trattare.

Il Presidente la invita ad avere ancora un attimo di pazienza, essendoci ancora alcuni argomenti delicatissimi da discutere e che non potrebbero essere trattati se viene meno il numero legale, assicurando comunque che l'adunanza è ormai in fase conclusiva.

Proseguendo la trattazione del punto 6°, relativa alle morosità, il Presidente invita la Segretaria a richiedere appositi preventivi all'Avv.Majmone per i conferimenti di incarichi per sfratto per morosità nei confronti della Padhe s.r.l., Svincolatini ASD e SS.Vincenzo Patti ASD, per cui esistono le relative proposte tecniche, mentre, quanto alla situazione Imbesi, considerata la particolarità della vicenda, di richiedere, altresì, un preventivo per il rilascio dell'immobile detenuto di fatto ed il recupero delle somme vantate dall'Ente.

Quanto al punto 7 all'odg ad oggetto "presa atto mancato riscontro da parte della Regione alle osservazioni del Presidente sul parere negativo del Revisore sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022", il Presidente osserva che la Regione ha riscontrato, in effetti, la missiva inviata, rilevando come questo sciagurato documento della Dott. Di Liberti, sia carente di motivazione ed errato nel merito, per cui sottopone all'esame dei consiglieri presenti un documento ad oggetto "Istanza di annullamento Deliberazione n.19 del 5/12/2023 dell'IPAB Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò,", che egli solo sottoscrive, da inviare alla Regione, ed in particolare alla c.a. dell'Assessore Nuccia Albano.

Il Presidente invita, quindi, la Segreteria a recepire il predetto documento, allegandolo anche al presente verbale, e da inoltrare oggi stesso all'Assessore attraverso la pec istituzionale.

I consiglieri Puglisi e Schirò condividono il documento testè sottoscritto dal Presidente.

In ordine alla richiesta di rateizzazione del canone della Soc. 2C Service di cui al punto 8) del 12/1/2024, prot.n.44, il Presidente riferisce che la locataria chiede di poter rateizzare il canone, che è per contratto anticipato, in scadenza il 31/1/2024, mediante versamenti di circa € 10.000,00 al mese, da gennaio a giugno 2024, e propone di accogliere il piano di rientro secondo le modalità proposte, tenuto conto che è utile alla casse disastrose della Fondazione avere un versamento di € 10.000,00 al mese.

Il Dr.Puglisi concorda sull'accoglimento della richiesta della conduttrice dal momento che la finalità è quella di incassare somme.

Risulta d'accordo anche la Dott.ssa Schirò, sia pure con la precisazione che il mancato pagamento di una sola rata comporterà la decadenza automatica del piano stesso.

Il Consiglio dà mandato al Segretario di riscontrare la predetta nota nel senso sopra disposto.

Infine, quante alle note del 9 gennaio, in atti col prot. 29 del 10/1/2024 e 30 del 10/1/2024 (trasmesse ai consiglieri con note prot.n.41 e 43), dello studio legale Saitta di cui al punto 9 dell'odg., con la prima, in particolare, l'Avv. Saitta ha trasmesso la sentenza n.86 del 5/1/2024 del TAR Sicilia, Sez. Catania, nel giudizio n.2550/2015 contro l'Assessorato Agricoltura, ed ha richiesto il pagamento delle spese liquidate dal giudice, pari a lordi € 2.188,68, entro il termine del 16/2/2024.

Il Dr.Puglisi constata che si tratta di giudizi del 2016 e le relative spese vanno a confluire nel calderone delle spese da pagare all'Avv.Saitta.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente chiede al Segretario notizie in ordine alla perizia che il Geom.Giuseppe Palermo avrebbe dovuto fare con riferimento agli immobili di c.da Faraone rimasti nella disponibilità dell'Ente, specie per quanto riguarda l'area da destinare a parcheggio, e ciò anche per dare riscontro alla richieste del Dr.Grillo.

Il Presidente invita il Segretario a chiedere notizie in ordine all'incarico conferito in data 28/12/2022.

Lo stesso Presidente consegna, infine, al Segretario per l'allegazione al presente verbale sub C), un documento da inoltrare al Ministero Funzione pubblica, con cui viene chiesto un parere per la costituzione dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari all'interno della Fondazione.

Il Segretario fa presente di avere mandato al Presidente via mail in data 25/1/2024 la proposta di delibera di approvazione del PIAO con relativi allegati, da evadere entro il 31/1/2024.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore 12.32.

Il Presidente, Sig. Franco Scicolone:

Il Segretario, Dott.ssa Lucia Lombardo:

Lucia Lombardo, fermo restando il contenuto dei rilievi espressi dallo stesso Segretario, da inizio seduta, relativamente alle prurioni giudici del consigliere Dott.ssa Rosalia Schirò, come risulta dalle registrazioni della seduta Consiglio assistente agli atti d'ufficio e non del verbale medesimo. *Lucia Lombardo*

Allegato A)



FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLO"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

PRESIDENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n. del

Oggetto: Richiesta preventivo finalizzata all'affidamento di incarico per sgombero locali di proprietà della Fondazione abusivamente occupati dall'Associazione Il Giglio.

VISTO Il parere reso dall'Avv. Giovanni Arena il 17/09/2021 circa i rapporti con l'Associazione Il Giglio, e la soluzione suggerita tendente a regolarizzare gli accordi futuri con la stessa attraverso un bando di gara pubblica;

VISTA La comunicazione del 23/06/2022 del consigliere Scicolone, con la quale si invitava la Presidente del tempo dott.ssa Collica a riferire al C.d.A. circa il bando di gara per i servizi da esternalizzare. Comunicazione mai riscontrata;

VISTA La nota dei consiglieri Puglisi e Scicolone del 29/09/2022 in cui si intimava la Presidente Collica di dare disposizione agli uffici della Fondazione di notificare all'Associazione Il Giglio che non vi sarebbe stata possibilità alcuna di prorogare ulteriormente il partenariato dopo la scadenza del 31 dicembre 2022;

VISTA La comunicazione prot. 1231 del 30/09/2022 inviata dal Segretario dell'Ente a Il Giglio in cui veniva notificato che alla prevista scadenza del 31/12/2022 non sarebbe stato praticato l'automatico rinnovo dell'accordo in essere;

VISTA La nota del 12/10/2022 del Presidente del Giglio Sig. Vincenzo Scaffidi, in riscontro alla comunicazione del Segretario dell'Ente Lombardo, con la quale inoltra "Formale richiesta di proroga, in via del tutto subordinata, del rinnovo di partenariato";

VISTA La deliberazione n.34 del 29/12/2022 con la quale viene concessa a detta Associazione una proroga tecnica fino al 31 agosto 2023;

VISTA La comunicazione prot. 1407 del 02/10/2023 del Presidente dell'Associazione Il Giglio, ben oltre un mese dalla data in cui avrebbe dovuto lasciare i locali della Fondazione, il quale comunica al Consiglio di Amministrazione "che verranno comunque avviate le attività momentaneamente sospese e previste nel progetto Gigliopoli";

Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: C.da Baronia n.33, oggi Via Sant'Antonio n.4, 98057 MILAZZO (ME)
Tel. e Fax 090 922 14 02 - mail: fondazione.lucifero@tiscali.it - pec: fondazione.lucifero@pec.it web: www.fondazione.lucifero.it/parcotematicogigliopoli.it



FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLO"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

VISTO Il carteggio intercorso con il Segretario dott.ssa Lombardo, a seguito del quale l'Associazione Il Giglio in data 30/10/2023 inoltra alla Fondazione un atto stragiudiziale di diffida nel cui contenuto tra l'altro si legge: "che presso gli archivi della Fondazione sono rinvenibili numerosi atti pubblici costituenti titolo legittimante il possesso qualificato in capo all'Associazione";

VISTO Quanto inviatoci sul punto dal Segretario, ove si conferma la totale gratuità circa l'affermazione di possesso di titolo qualificato, tra l'altro vengono esibite convenzioni giuridicamente nulle e/o nel frattempo scadute e non più rinnovate;


PROPONE

di richiedere all'abituale Avvocato Maria Majmone il preventivo per l'affidamento dell'incarico per il rilascio dei locali di proprietà della Fondazione, ancora oggi abusivamente occupati dall'Associazione Il Giglio ovvero del suo Presidente Sig. Vincenzo Scaffidi.
Si da mandato alla Segretaria di eseguire quanto sopra.

IL PROPONENTE

Milazzo, ²⁹22 gennaio 2024

Allegato B)



Fondazione
Barone
Lucifero

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLÒ"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

ALLA C.A. DELL'ON.LE ASSESSORE N. ALBANO

A vertical handwritten signature or set of initials, possibly 'M' and 'R', located on the right side of the page.

Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò"

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: C.da Baronia n.33, oggi Via Sant'Antonio n.4, 98057 MILAZZO (ME)

Tel. e Fax 090 922 14 02 - mail: fondazioneLucifero@tiscali.it - pec: fondazioneLucifero@pec.it web:

www.fondazioneLucifero.it/parcotematicocigliopoli.it



FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLÒ"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

**All'On. Assessore regionale della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro**

**Istanza di annullamento Deliberazione n. 19 del 5.12.2023 dell'IPAB Fondazione
"Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"**

Premesso che

il Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, con D.D.G. n. 27 del 19.1.2024/Serv.9/IPAB, ha annullato la Deliberazione n. 19 del 5.12.2023 dell'IPAB Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"

Premesso altresì, che

la Deliberazione n. 19 del 5.12.2023 dell'IPAB Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" riguardava l'approvazione "*Conto consuntivo esercizio finanziario 2022*", adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB in data 5.12.2023.

Considerato che

L'atto deliberativo avverso il quale si propone istanza di ritiro, afferma di "*potere condividere le criticità a sostegno del parere contrario espresso dal revisore dell'Ente*", dichiarando la nullità della Deliberazione n. 19 del 5.12.2023 dell'IPAB Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" per effetto del richiamo dell'art. 21-*sespties* della legge n.241/1990

Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: C.da Baronia n.33, oggi Via Sant'Antonio n.4, 98057 MILAZZO (ME)
Tel. e Fax 090 922 14 02 - mail: fondazioneLucifero@tiscali.it - pec: fondazioneLucifero@pec.it web:
www.fondazioneLucifero.it/parcotematicogigliopoli.it

Si deduce quanto segue

Fatto

Il parere assunto quale a fondamento del D.D.G. avverso il quale si formula istanza di ritiro, eccepiva, invero senza fondamento legale e fattuale, l'eliminazione tra i residui passivi dell'importo di € 736.942,24, somme relative ai lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento statico del Palazzo di via Marina Garibaldi. Tali somme venivano riportate da ben 14 anni nei Rendiconti della Fondazione.

Il cda, in ordine al parere del Revisore trasmetteva idonee controdeduzioni all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

Diritto

L'atto deliberativo della Dirigente generale in epigrafe, è viziato di nullità e/o di illegittimità, per

1. violazione dei principi di cui all'art. 1 della l. 241/90 e 97 Cost.;
2. violazione del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione; violazione del principio del contraddittorio;
3. eccesso di potere.

1. Sulla violazione dei principi di cui all'art. 1 della l. 241/90 e 97 Cost.

Come è noto, l'art. 1 della legge n. 241/1990, al comma 1, recita: *“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*.



Gli uffici dell'Ipab sono incorsi in un'ipotesi di "distrazione" di somme, utilizzando quelle vincolate per i richiamati lavori manutentivi per l'ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, le stesse non sono più disponibili e diventa obbligo la loro cancellazione dai residui passivi, nel rispetto di un altro principio posto a garanzia della correttezza nella redazione dei bilanci, quello della attendibilità, il quale stabilisce che le previsioni e le valutazioni contenute nei documenti di bilancio devono essere basate su analisi di tipo storico e programmatico e su criteri e parametri oggettivi che le rendano fondate e affidabili.

E' di tutta evidenza che l'eliminazione dei residui passivi indicati in fatto nella presente istanza, senza che essi avessero alcun creditore, costituisce atto dovuto, a garanzia del principio della veridicità nella redazione del bilancio di un ente pubblico. Secondo tale principio i dati inseriti nei documenti del sistema di bilancio devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura finanziaria, economica e patrimoniale. Sotto il profilo del diritto penale sono state sollevate ipotesi di falso in bilancio nell'approvazione di rendiconti di gestione non redatti con dolo sulla base della violazione del principio della veridicità.

Inoltre, pur nella ipotesi di non utilizzazione per altri fini, secondo quanto previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato, i residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno, quindi vengono considerati perenti ed eliminati dalle scritture relative al bilancio dell'ente pubblico.

La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio a cui si riferiscono vengono eliminati dal bilancio pubblico. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 (e successive modificazioni e integrazioni) stabilisce che i residui *delle spese correnti* (ad es. di funzionamento) e delle *spese in conto capitale* (ad es. di investimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento – c.d. *residui di lettera c)* – si intendono perenti agli effetti amministrativi.



Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di prescrizione giuridica del suo diritto), con prelevamento dagli appositi “ *fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese di parte corrente*” e “ *fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale*”, entrambi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' di agevole rilievo che le somme relative ai residui passivi, venivano riportate nei Rendiconti per bene 14 anni di seguito, in violazione delle indicate prescrizioni nella redazione dei bilanci pubblici, mentre l'inserimento in un rendiconto/bilancio di un residuo passivo senza l'obbligatoria indicazione del creditore, costituisce un'indubbia violazione della prescrizione costituzionale, oltre che dei richiamati principi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990.

E ancora, ai sensi dell'articolo 190 Testo unico degli enti locali:

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Conseguentemente, per la normativa richiamata, è errata l'eccezione del Revisore e il conseguente parere negativo, relativamente alla cancellazione dell'indicato residuo passivo dal rendiconto, proprio nel rispetto dei principi indicati dal richiamato art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., posto che quest'ultimo prescrittivamente afferma che *Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*”.



Inconducente, inoltre, è il richiamo nella Deliberazione in epigrafe, all'art. 21-septies della legge n. 241/1990, posto che il parere del Revisore nell'approvazione del Rendiconto relativo alla fattispecie che si deduce, è sì obbligatorio nella sua predisposizione ma se in violazione dei principi contabili e di buon andamento della pubblica amministrazione richiamati, non può essere tenuto in conto. Sul punto si richiama giurisprudenza amministrativa, secondo cui: *“Il parere contrario dell'organo di revisione non esonera il consiglio comunale dall'approvazione del rendiconto”* (Tar Catania, sentenza n. 00669/2020).

Sul punto si deduce che il Revisore, nell'espletamento della propria attività, non ha rispettato quanto previsto dall'articolo 239 Testo unico degli enti locali (TUEL, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, applicabile anche per l'ente istante, che all'art. 1-bis., dispone che: *Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.*

2. Violazione del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. violazione del principio del contraddittorio

Quanto dedotto ed eccepito al superiore punto 1., rileva anche ai fini della violazione del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, posto che l'Organo della Pubblica Amministrazione ha assunto il provvedimento avverso il quale si chiede l'annullamento, senza una corretta valutazione delle posizioni espresse dagli organi in conflitto dell'ente pubblico.

In questa prospettiva Il principio di imparzialità trova completa esplicazione nel procedimento amministrativo – preordinato a garantire integrità del

contraddittorio, completezza dell'istruttoria, motivazione degli atti e loro pubblicità – e impone che la decisione dell'amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l'esistenza di presupposti di fatto e valutare i contrapposti interessi in gioco. Attività non svolta dall'Organo della P.A. che ha emanato l'atto, avverso il quale si formula istanza di annullamento, carente dell'inviolabile instaurazione del contraddittorio.

3. **Eccesso di potere**

La legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990) disciplina all'art. 21 *octies* i casi di illegittimità dei provvedimenti amministrativi, indicando anche quale ipotesi di annullabilità l'eccesso di potere, figura assunta quale sintomatica nell'ambito della giurisprudenza amministrativa.

L'atto amministrativo in specie è viziato dalla contraddittorietà tra i motivi e il dispositivo, con una violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza dell'agire dell'amministrazione.

P.Q.M.

Piaccia all'On. Assessore, in via principale:

- accogliere l'istanza e annullare l'atto impugnato


In subordine:

- instaurare idoneo contraddittorio.

Con osservanza,

Milazzo, 29 gennaio 2024

Il Presidente del Cda
Franco Scicolone



Allegato C



FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLÒ"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

Spettabile
Ministero per la Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: richiesta parere su costituzione Ufficio procedimenti disciplinari Fondazione Barone Lucifero di S. Nicolò, IPAB

La scrivente IPAB, sottopone al Dipartimento della Funzione Pubblica, in indirizzo il seguente quesito.

La Fondazione Barone Lucifero di S. Nicolò con sede in Milazzo, è stata riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), ai sensi dell'art.1 della L. 17/7/1890 n.6970 e s.m.i

In quanto persona giuridica di diritto pubblico ha piena autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale ed è soggetta al controllo dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Funzioni locali, già Enti locali.

La struttura amministrativa dell'ente, consta di 3 dipendenti, tutti nei ruoli impiegatizi e nessuno con la qualifica di dirigente.

Da una verifica effettuata non è stato istituito l'Ufficio per i Procedimenti disciplinari, previsto dagli artt. da 54 a 55 septies del D.Lgs. 165 del 2001, per l'eventuale applicazione delle previsioni del Codice disciplinare di cui all'art. 58 del citato CCNL.

Poiché la struttura dell'ente, carente di dirigenti, non consente, nelle forme previste dal d.lgs. n.165/2001, la costituzione dell'Ufficio in oggetto, si chiede di conoscere come provvedere al riguardo se è possibile utilizzare in regime di mutualità l'UPD con altre IPAB che abbiano potuto provvedere al riguardo, come sembrerebbe emergere dalla normativa di legge.

Si rappresenta che il presente quesito è stato sottoposto all'ARAN, che con prot. 391 del 15/1/2024, ha eccepito che esso deve essere richiesto al Dipartimento in indirizzo.

Milazzo, data della PEC

Il Presidente
Franco Scicolone



FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLÒ"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167
I.P.A.B. riconosciuta con D.A. del 12/11/1987 n.673
MILAZZO

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione Fondazione per il giorno 29/1/2024, ore 10,30.

Via mail: Francoscicolone5@gmail.com

*Sig. Franco Scicolone
Via Cap.Massimo Scala 26
98057 Milazzo (Me)*

Via pec: gioacchino.puglisi8@pec.commercialisti.it

*Dr.Gioacchino Puglisi
Via XX Settembre n.39
98057 Milazzo (Me)*

Via mail: santo.colosi@tiscali.it

*Mons.Santo Colosi
Via Maio Mariano snc
98057 Milazzo (Me)*

*Via pec: rosaliaschiro@pec.it
rosaliaschiro@hotmail.it*

*Dott.ssa Rosalia Schirò
Via Portella Vill.Bordonaro n.8
98145 Messina (Me)*

Le SS.LL. sono convocate per il giorno 29 gennaio 2024, alle ore 10,30, presso gli uffici amministrativi della Fondazione, siti in località Capo Milazzo, C.da Baronia, Via Sant'Antonio n.4, tel. n. 090/9221402, alla seduta che avrà il seguente ordine del giorno:

- 1) documento del 12/01/2024 del Consigliere Dott.ssa Rosalia Schirò;*
- 2) lettura verbali sedute precedenti;*
- 3) bilancio previsionale esercizio 2023 - trattazione;*
- 4) proposta di delibera per incarico legale finalizzata al rilascio locali occupati dall'Associazione Il Giglio, abusivamente detenuti;*
- 5) nota difesa e servizi del 5/10/2023;*
- 6) nota Avv.Maria Majmone del 29/12/2023 e contestuale incarico ad agire nei confronti dei conduttori morosi;*
- 7) presa atto del mancato riscontro da parte della Regione alle osservazioni del Presidente sul parere negativo del Revisore sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022;*
- 8) richiesta rateizzazione canone 2C Service;*
- 9) note del 9 gennaio prot. 41 e 43 studio legale Saitta;*
- 10) Varie ed eventuali.*

Per fini di certezza e di legittimità delle adunanze consiliari, si invitano i componenti non muniti di pec di dare conferma dell'avvenuta ricezione nel termine di 24 ore.

Si rappresenta che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è agli atti della Fondazione a disposizione dei consiglieri che vogliano prenderne visione.

Distinti saluti.


*Il Presidente
(Sig. Franco Scicolone)*

*Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"
Sede Legale ed Uffici Amministrativi: C.da Baronia n.33, oggi Via Sant'Antonio n.4, 98057 MILAZZO (ME)
Tel. e Fax 090 922 14 02 - mail: fondazioneelucifero@tiscali.it - pec: fondazioneelucifero@pec.it
web: www.fondazioneelucifero.it/parcotematicogigliopoli.it*

